

Inviato a mezzo e-mail all'indirizzo:

[sna@pec.bancaditalia.it](mailto:sna@pec.bancaditalia.it)

Milano, 10 maggio 2023

Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
Unità Supervisione e Normativa  
Antiriciclaggio  
Via Piacenza, 6  
00184 Roma

Prot. n. 32/23

**OGGETTO: Contributo Assosim alla consultazione sulle modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di seguito "Disposizioni")**

Ringraziamo la Banca d'Italia per l'opportunità offerta all'Associazione di contribuire al processo di revisione in atto delle Disposizioni e svolgiamo qui di seguito le osservazioni condivise con gli intermediari associati.

*PARTE SECONDA, Sezione III-bis. Esponente responsabile per l'antiriciclaggio*

- Le Disposizioni prevedono la nomina di un esponente responsabile per l'antiriciclaggio per tutti gli intermediari vigilati, a prescindere dalle dimensioni di ciascuno.

Al riguardo, riteniamo opportuno che vengano meglio chiariti i parametri per l'individuazione di tale figura: leggiamo, infatti, nella sola premessa al documento di consultazione (e non nel corpo delle Disposizioni) che l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio può essere scelto "tra tutti gli amministratori (sia esecutivi che non esecutivi)" e che l'incarico assegnato deve considerarsi di natura esecutiva. E gli Orientamenti EBA sulle politiche e procedure interne per la gestione della compliance antiriciclaggio e sul ruolo del responsabile antiriciclaggio (di seguito "**Orientamenti EBA**"), cui le Disposizioni intendono dare attuazione, chiariscono la natura esecutiva

dell'incarico senza fornire ulteriori dettagli in relazione alle caratteristiche dell'amministratore su cui possa ricadere la scelta.

Nel dare concreta implementazione alla disciplina, chiediamo anzitutto se la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio possa ricadere anche su un consigliere indipendente, senza minarne il carattere di indipendenza.

In caso affermativo, chiediamo se il medesimo consigliere possa ricoprire il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio e di referente interno della funzione di *internal audit* esternalizzata.

Osserviamo inoltre come la natura esecutiva dell'incarico escluda *de facto* i liberi professionisti (come gli avvocati o i dottori commercialisti) che, per competenze e professionalità, ben potrebbero assolvere all'incarico di esponente responsabile dell'antiriciclaggio, ma ai quali è inibita per motivi deontologici l'assunzione di incarichi di natura esecutiva nei consigli di amministrazione. E senza dubbio l'esclusione dei professionisti rappresenterebbe un notevole aggravio per gli intermediari nella ricerca di soggetti competenti da inserire nel ruolo.

Sempre con riguardo al corretto posizionamento dell'esponente responsabile dell'antiriciclaggio, chiediamo conferma del fatto che la scelta possa ricadere anche su un soggetto che ricopre il duplice ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Riteniamo, infatti, che tale soggetto possieda idonee competenze ed esperienze sia in materia antiriciclaggio (anche in considerazione del ruolo spesso rivestito di organo con funzione di gestione e, in quanto tale, di responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e dei sistemi di controllo AML), sia con riferimento al modello di business dell'intermediario e del settore in cui opera.

Evidenziamo infine che i compiti a cui è chiamato l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, seppur di natura esecutiva, sono nella sostanza da riferire alla gestione del rischio AML/CFT, ossia a un'area che in molti intermediari è riconducibile al Comitato Rischi, che svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni e ricopre un ruolo di *trait d'union* per le funzioni aziendali di controllo interno (ivi inclusa la funzione antiriciclaggio).

Il Comitato Rischi è generalmente composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (negli intermediari di maggiori dimensioni o complessità operativa) o con almeno un amministratore indipendente (negli intermediari di minori dimensioni o complessità operativa). Diversi (anche se non tutti) i compiti individuati dagli

Orientamenti EBA in capo all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio sono oggi riconducibili al Comitato Rischi.

Chiediamo quindi di specificare le modalità di coordinamento tra compiti (individuali) dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e compiti (collegiali) del Comitato Rischi.

- In forza della nota 1 alle Disposizioni, che nel paragrafo dedicato ai "Destinatari" estende esplicitamente l'applicazione della Parte Seconda delle menzionate Disposizioni agli esponenti delle succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo, chiediamo come possa essere assolto l'obbligo di nomina dell'esponente responsabile dell'antiriciclaggio senza gravare il *Branch Manager* di questo ulteriore ruolo, tenuto conto delle specifiche competenze richieste e del cumulo di incarichi (tra cui, organo di supervisione strategica, organo di gestione e responsabile SOS) che lo stesso già somma in sé in ragione del numero ridotto di personale che per sua natura caratterizza una *branch*. Ciò in particolar modo per le succursali di banche comunitarie che, se insediate in Paesi Membri che hanno dichiarato di conformarsi agli Orientamenti EBA, hanno già un esponente nominato nell'organo amministrativo di casa madre.

#### *PARTE TERZA, Sezione I. La funzione antiriciclaggio*

- Al paragrafo 1.1 (Inquadramento organizzativo) è introdotto esplicitamente l'obbligo di individuare "soluzioni organizzative per i casi di assenza del responsabile, quale la nomina di un sostituto". A tal riguardo, chiediamo se la disposizione richieda l'espressa nomina di un sostituto da comunicare alla Banca d'Italia entro 30 giorni tramite la procedura Or.So., o se sia sufficiente prevedere apposita procedura per l'individuazione tempestiva della figura al verificarsi della necessità. Chiediamo inoltre se l'eventuale sostituto del responsabile della funzione antiriciclaggio debba essere nominato con le stesse modalità previste per la nomina/revoca del responsabile.
- Al paragrafo 1.2 (Compiti), tra le attività assegnate alla funzione antiriciclaggio, viene integrata la predisposizione di un adeguato piano formativo con la necessità – prevista anche dagli Orientamenti EBA – di individuare "indicatori di efficacia dell'attività di formazione svolta". Al riguardo, riterremo utile che venisse chiarito se l'adeguamento da parte degli intermediari a tale nuova disposizione si estrinsechi di fatto nella somministrazione ai partecipanti di un questionario, al termine della formazione erogata.

- Sempre al paragrafo 1.2 (Compiti) le Disposizioni introducono l'obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio in tutti i casi in cui l'apertura di un rapporto con un cliente ad alto rischio sia per legge sottoposta all'approvazione di un alto dirigente.

Sul punto, le Disposizioni prevedono che “qualora decida di non adeguarsi al parere della funzione antiriciclaggio, l'alto dirigente è tenuto a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure che saranno adottate per mitigare i rischi segnalati”. La *ratio* di tale disposizione – pur ricalcando gli Orientamenti EBA – non risulta di facile comprensione né di facile applicazione: la possibilità data all'alto dirigente di superare il parere negativo della funzione antiriciclaggio (al quale magari è già seguita o è in via di esecuzione una segnalazione di operazione sospetta all'UIF) rischia di indebolire il ruolo della funzione di controllo e ingenerare una situazione paradossale nella quale – pur in presenza di elementi significativi che hanno indotto la funzione antiriciclaggio a esprimere il proprio diniego all'apertura del rapporto – l'intermediario proceda nella relazione, esponendosi a una serie di rischi giustificati dall'alto dirigente con motivazioni che – ipotizziamo – non possano che essere di natura prettamente commerciale.

- Al paragrafo 1.3 (Il responsabile della funzione), tra i requisiti del soggetto chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile della funzione antiriciclaggio viene aggiunto il profilo reputazionale, in conformità a quanto previsto negli Orientamenti EBA. Su tale profilo riterremmo utile qualche indicazione da parte della Banca d'Italia circa le fonti da consultare, ai fini di una corretta valutazione da parte dell'intermediario.

#### *PARTE QUARTA, Sezione I. Disposizioni generali (applicabili ai gruppi)*

- Le Disposizioni estendono l'obbligo di nomina di un esponente responsabile per l'antiriciclaggio anche a livello di gruppo, chiamato – tra le altre cose – a coordinare l'attività dei responsabili antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, redigere una valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo, presentare una relazione annuale agli organi della capogruppo ed elaborare procedure, metodologie e standard di gruppo in materia antiriciclaggio. Si tratta dunque di attività gravose che richiedono la predisposizione di un assetto organizzativo talvolta complesso.

A tal riguardo, chiediamo come le disposizioni relative ai gruppi debbano applicarsi nel caso in cui la capogruppo sia una *holding* italiana non soggetta a vigilanza da parte della Banca d'Italia e laddove altre società componenti il gruppo non siano soggetti vigilati. In tali casi potremmo ipotizzare che la capogruppo sia chiamata a replicare l'assetto organizzativo disciplinato nelle Disposizioni solo con riguardo alle proprie attività di coordinamento e solo nei confronti delle società controllate soggette alla vigilanza della

Banca d'Italia. La capogruppo non dovrebbe invece svolgere una valutazione dei rischi antiriciclaggio nei confronti delle società controllate non vigilate, posto che quest'ultime - non avendo una funzione antiriciclaggio interna - non potrebbero fornire le informazioni necessarie, né sarebbero tenute a dotarsi di procedure in tal senso. E la stessa capogruppo, in assenza di attività di controllo diretto e di strutture a cui attingere, non sarebbe in grado di raccogliere informazioni utili in autonomia.

\*\*\*\*

Restiamo a disposizione di codesta rispettabile Autorità per un eventuale confronto in relazione alle richieste sopra formulate.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

